

Per le Sezioni Unite della Cassazione le firme digitali CADES e PAdES si equivalgono

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono finalmente espresse sull'attendibilità delle firme digitali di tipo CADES e PAdES da utilizzare in relazione alle notifiche a mezzo PEC



Giuseppe Durante

Avvocato tributarista,
Docente a contratto in diritto tributario presso
l'Università LUM "Jean Monnet" di Bari,
Esperto di fiscalità locale e contenzioso tributario,
Pubblicista

Secondo il diritto dell'UE e quello nazionale, in caso di notifica a mezzo PEC, le firme digitali di tipo CADES e di tipo PAdES sono equivalenti, sia pure con le differenti estensioni. Devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna. È quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 10266 del 27 aprile 2018. Si tratta di una pronuncia che molti attendevano in considerazione del notevole contenzioso posto al vaglio sia dei Giudici di merito sia della stessa Suprema Corte in sede di legittimità avente ad oggetto la questione riferita alla ritualità della notifica a mezzo PEC. Gli Ermellini hanno disposto la piena alternatività delle firme digitali nonostante la diversa estensione del formato p7m rispetto al pdf. Tuttavia, non può essere taciuto che i giudici di legittimità fanno espresso riferimento nella sentenza in commento al procedimento civile e a quello amministrativo e non, invece, a quello tributario. In altre parole, non è dato avere certezza in ordine alla universalità del principio giurisprudenziale espresso. Resta così il dubbio dell'effettiva applicabilità di tale orientamento agli atti di natura tributaria. Non solo, ci si chiede quale sarà l'effetto della pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione sui procedimenti tributari attualmente pendenti.

La stessa Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 31 agosto 2017 aveva rimesso gli atti al Primo Presidente affinché fosse valutata l'opportunità di fare trattare alle Sezioni Unite l'importanza che il file inviato con la PEC abbia esclusiva estensione p7m anziché l'estensione in pdf. La questione è tutt'altro che pacifica, in considerazione delle sentenze di merito sempre più numerose che hanno accolto le doglianze mosse dai contribuenti che si sono visti recapitare i file contenenti atti impositivi in formato pdf (*ex pluris*: Commissione Tributaria Provinciale [C.T.P.] di Reggio Emilia, Sentenza n. 204 del 31 luglio 2017).

È ormai noto che la disciplina delle notifiche effettuate a mezzo PEC dettata principalmente dal Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 68/2005, dal Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 82/2005 e Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana (D.P.C.M.) del 13 novembre 2014, dev'essere necessariamente considerata normativa speciale. Ne deriva, l'impossibilità di effettuare con riferimento ad essa qualsiasi attività d'interpretazione estensiva o analogica non potendo prescindere da un'applicazione letterale della normativa in questione.

Tanto rilevato, è obbligo anche dell'Agenzia delle Entrate notificare atti tramite PEC solo con documento informatico. Quindi, con appositi *software* in grado di creare la firma digitale assicurata unicamente dall'estensione p7m del file allegato, e non certo dall'estensione in pdf.

Per definizione, il documento informatico esiste se tramite appositi *software* è apposta una firma digitale che ne certifica l'immodificabilità e l'integrità. È configurabile tale firma digitale solo se si dà la prova di averla formata con apposite chiavi crittografiche. Tale documento, che equivale all'originale, è certificato unicamente dall'estensione p7m del file allegato inviato a mezzo PEC. Solo tale estensione assicura le caratteristiche della immodificabilità e della integrità previste espressamente dall'art. 3 D.P.C.M. del 13 novembre 2014.

I. La questione 538

II. Il principio stabilito dalle Sezioni Unite nella Sentenza n. 10266 del 27 aprile 2018 539

I. La questione

La pronuncia n. 10266 del 27 aprile 2018 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (SS.UU.) rinviene dalla precedente presentazione al vaglio della questione sempre più discussa riguardante la notifica degli atti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e, in particolare, la legittimità del file inviato al soggetto destinatario in formato pdf.

Giova precisare che il 27 gennaio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 217/2017 che ha apportato alcune modifiche al Codice dell'amministrazione digitale. In particolare, la novella ha disposto l'efficacia del documento informatico quando viene apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o un firma elettronica avanzata o, comunque è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti che saranno fissati da una Linea Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con le modalità tali da assicurare l'integrità e l'immodificabilità del documento, rispettivamente in maniera manifesta e in equivoca la sua riconducibilità all'autore (art. 20 lett. a). Pertanto, restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.

II. Il principio stabilito dalle Sezioni Unite nella Sentenza n. 10266 del 27 aprile 2018

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno disposto nella pronuncia in commento la non esclusività della firma digitale in formato CADES rispetto alla firma digitale in formato PAdES; ciò in osservanza alle disposizioni tecniche vigenti sia interne sia in ambito dell'Unione europea (UE). Né, a giudizio degli Ermellini sono ravvisabili elementi obbiettivi, in dottrina e in prassi, per potere ritenere che solo la firma in formato CADES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE nonché la stessa normativa interna certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf.

In altre parole, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in caso di notifica a mezzo PEC hanno ritenuto ampiamente utilizzabili entrambi i formati sia pure tenendo in debita considerazione la diversa estensione del p7m rispetto al pdf e considerando perfettamente equivalenti le due firme digitali.

È questo un orientamento della Corte di cassazione a Sezioni Unite che andrà a chiarire le innumerevoli controversie che negli ultimi mesi hanno investito i Collegi tributari di merito i quali in più di una pronuncia hanno invalidato la notifica degli atti impositivi effettuata dagli uffici mediante PEC e allegato in formato pdf.

Secondo la normativa nazionale, la struttura del documento firmato può essere indifferentemente PAdES o CADES. Il certificato di firma deve essere inserito nella busta crittografica che è pacificamente presente in entrambi gli standard abilitati.

Al termine di una serie di ulteriori considerazioni tecnico-normative le Sezioni Unite hanno escluso che le disposizioni tecniche attualmente vigenti (anche in ambito UE) comportino in via esclusiva l'uso della firma digitale in formato CADES rispetto alla firma digitale in formato PAdES. Né, sono ravvisabili in dottrina e prassi considerazioni per ritenere che solo la firma digitale in formato CADES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa interna certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf.

Si tratta di una pronuncia delle Sezioni Unite che ha fatto chiarezza su una questione che ultimamente ha alimentato non poco contenzioso davanti ai Giudici di merito. Una sentenza che non mancherà di avere riflessi diretti nei giudizi pendenti davanti ai diversi organi giudiziari aditi innanzi ai quali numerosi sono le notifiche di atti impositivi soprattutto cartelle di pagamento inviate dall'Agenzia delle Entrate/riscossione in formato pdf.

Tuttavia, siamo proprio sicuri che la ridetta pronuncia in commento depositata dai Giudici di Legittimità potrà avere riflessi diretti anche sul processo tributario?

In altre parole, non considererei pacifica l'applicabilità del principio giurisprudenziale espresso dai giudici di legittimità a Sezioni Unite anche alla notifica a mezzo PEC degli atti di natura tributaria opponibili davanti alle C.T.P. In particolare, i giudici della Suprema Corte fanno espresso richiamo in sentenza al procedimento civile riconducibile all'Autorità giudiziaria ordinaria e, in particolare, agli atti emessi nell'ambito della procedura civile equiparabile al massimo quella amministrativa; ma nulla dice in ordine alla modalità specifica di notifica effettuata a mezzo PEC avente ad oggetto atti impositivi o dicartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate in sede coattiva.